

## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMARTELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LUCA CATTALANO

Seduta del 03/03/2021

### FATTO

La ricorrente, dopo aver inutilmente esperito reclamo in data 09/11/2020, presentava ricorso all'ABF competente assumendo di aver stipulato in data 13/10/2015 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 57 rate alla data del 30/09/2020.

Concludeva, quindi, per il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 2.059,88, di cui:

- a) € 78,53 a titolo di "Commissioni di attivazione";
- b) € 0,00 a titolo di "Commissioni di gestione ed eventuali spese incasso rata" (al netto di € 63,00 già rimborsate in sede di conteggio estintivo);
- c) € 1.745,10 a titolo di "Costi di intermediazione dovuti all'intermediario";
- d) € 236,35 a titolo di "Spese di istruttoria".

Instava, quindi, per la corresponsione degli interessi legali dalla data di estinzione anticipata del finanziamento: mentre non ribadiva espressamente nel ricorso le domande presentate in sede di reclamo relative alla rifusione delle spese di assistenza tecnica ed al



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rimborso di “*eventual*” rate pervenute alla finanziaria in momenti successivi all’estinzione anticipata.

Si costituiva con controdeduzioni l’intermediario che, dopo aver confermato l’estinzione anticipata del finanziamento in controversia in corrispondenza della rata n. 57, contestava l’applicabilità dei principi della sentenza *Lexitor* al caso in esame ed eccepiva la non retrocedibilità delle commissioni di intermediazione, le quali erano state trattenute dalla resistente al momento dell’erogazione del finanziamento e, successivamente, versate al mediatore per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito. Rilevava, altresì, come le commissioni di attivazione fossero ristorabili solo con il criterio di calcolo della curva degli interessi, reiterando comunque la propria disponibilità a rimborsare l’ulteriore somma di € 200,00 calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*, al netto di quanto già riconosciuto in sede di conteggio estintivo: tale proposta già formulata alla ricorrente in sede di riscontro al reclamo era stata da quest’ultima rifiutata. Ancora eccepiva la natura *upfront* delle spese di istruttoria.

Concludeva, quindi, in via principale per il rigetto del ricorso ed in via subordinata chiedendo di ritenere congrua la proposta di rimborso effettuata (€ 200,00); in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, la resistente chiedeva di decurtare dall’importo da corrispondere quanto già complessivamente rimborsato al cliente in sede di conteggio estintivo (€ 63,00).

Risulta in atti dal conteggio estintivo uno storno di € 1.993,29 a titolo di interessi per la parte non maturata ed un ulteriore abbuono di € 63,00 come “totale importi rimborsati al cliente”.

La liberatoria depositata risulta conforme, con effetti dal 01/10/2020.

Il contratto riporta timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva. In particolare, nel caso di specie sembrerebbero essere intervenuti un intermediario ex art. 106 TUB e un agente in attività finanziaria.

È stata versata in atti la fattura rilasciata dall’intermediario ex art. 106 TUB in data 8 gennaio 2016: l’importo corrisposto per la pratica relativa all’odierno ricorrente coincide con quello addebitato in contratto in sede di liquidazione del finanziamento a titolo di “commissioni di intermediazione”.

## DIRITTO

Il Collegio ritiene che il presente ricorso in materia di rimborso di spese a seguito di estinzione anticipata di finanziamento debba essere deciso alla luce degli orientamenti assunti conseguentemente alla sentenza della Corte di giustizia UE sez. I, 11/09/2019, n.383, così detta “*Lexitor*” e della decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento ABF sulla rimborsabilità sia dei costi di tipo “*recurring*”, ossia relativi a tutta la durata del contratto, secondo la relativa applicazione del criterio “*pro rata temporis*”, sia di quelli di tipo “*up front*”, ossia riguardanti la sola fase di stipula del finanziamento, in questo ultimo caso “*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati*”.



dell'ABF". Il Collegio ritiene al proposito equo rimborsare gli oneri *up front* secondo la c.d. curva degli interessi.

Il comma 1° dell'art. 125 sexies, d. legis. 1°.9.1993, n. 385 (c.d. T.u.b.), consente di rimborsare al consumatore in qualsiasi momento il finanziamento, in tutto o anche soltanto in parte, stabilendo altresì che, in entrambi i casi, il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

I costi del credito devono essere distinti, in linea generale, in costi attuali e costi eventuali: i primi sono temporalmente collocabili nella fase delle trattative e di formazione del contratto (e sono noti come commissioni c.d. *up front*); i secondi, invece, sono riconducibili ad attività e servizi della banca che si sviluppano e maturano nella fase esecutiva del rapporto (e sono noti come commissioni c.d. *recurring*).

La ricorrente si lamenta del mancato rimborso delle commissioni pagate anticipatamente e non maturate a causa dell'estinzione anticipata del finanziamento (estinto dopo 57 rate su 120): la domanda va accolta per quanto di ragione a motivo del contenuto delle clausole contrattuali che lo regolano, ovvero dalle dichiarazioni dello stesso intermediario, fatto salvo quanto rimborsato *medio tempore*.

La "spese di istruttoria" hanno natura *upfront*, atteso che si riferiscono ad attività prodromiche alla stipulazione del contratto di finanziamento (come: istruttoria pratica, esame documentazione presentata).

Le "commissioni di attivazione" hanno anch'esse natura *upfront*, in quanto si fa riferimento ad attività conclusasi nella fase preliminare del contratto (come prestazioni ed oneri relative all'attivazione del contratto); *ad abundantiam* si rileva che quanto preteso per tale voce non è da considerate abnorme (in quanto inferiore alla soglia di € 1000).

Le "commissioni di gestione" si devono ascrivere, di contro, a costi *recurring*, alla luce della stessa descrizione che ne deriva dal contratto, che fa riferimento a "tutte le prestazioni e gli oneri connessi durante l'intero periodo di ammortamento del prestito".

I "costi di intermediazione" sono di natura *upfront* perché descrivono la remunerazione di attività finalizzata al mero ottenimento del prestito.

Circa l'eccezione in ordine al pagamento intervenuto al terzo per l'attività di intermediazione, si evidenzia che secondo l'orientamento consolidato dei Collegi territoriali ABF tutti i costi *upfront* (compresi i costi di intermediazione) devono essere oggetto di restituzione anche in presenza di documentazione attestante l'effettivo pagamento a terzi del compenso per l'attività di intermediazione.

La ricorrente in sede di reclamo aveva anche presentato istanza di rimborso di "eventuali" rate pervenute alla finanziaria in momenti successivi all'estinzione anticipata. Nel ricorso, però, tale domanda, unitamente a quella connessa alla liquidazione delle spese legali, non è stata espressamente riproposta e pertanto si ritiene sia stata abbandonata.

Alla luce delle più recenti posizioni dei Collegi ABF (Collegio di Coordinamento, nn. 6167 del 22.09.2014, n. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell'11.11.2016 e Conferenza dei Collegi ABF del 4/3/2020), cui il Collegio intende aderire non trovando motivi per discostarsi, in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto dedotto e in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento, si ottiene il seguente risultato, al netto di quanto vi sia evidenza sia già stato riconosciuto, come partitamente riportato in tabella:



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	4,65%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	52,50%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	29,76%

rate pagate	57	rate residue	63	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
Spese istruttoria				450,00	Upfront	29,76%	133,92		133,92
Commissioni di attivazione				149,58	Upfront	29,76%	44,51		44,51
Commissioni di gestione				120,00	Recurring	52,50%	63,00	63,00	0,00
Costi intermediazione				3.324,00	Upfront	29,76%	989,20		989,20
<b>Totale</b>				<b>4.043,58</b>					<b>1.167,63</b>

Il Collegio ritiene che la somma evidenziata in tabella vada liquidata arrotondata all'unità di euro (per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5): pertanto la somma dovuta alla ricorrente è pari a € 1.168,00.

Quanto alla richiesta della ricorrente di rimborso degli interessi legali, si rileva come la stessa vada accolta, secondo il consolidato orientamento dei Collegi, a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione sino al saldo (Collegio di Coordinamento 5304/2013; 6167/2014).

L'istanza per la refusione delle spese legali, contenuta in sede di reclamo, non è stata replicata nel ricorso, sicché il Collegio ritiene tale istanza abbandonata e conseguentemente non si pronuncia in merito.

### P.Q.M.

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.168,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA